

Regolamento sull'utilizzazione del marchio collettivo FMH

1. Campo d'applicazione

Questo regolamento si applica all'esistente marchio collettivo svizzero N. P-491 607 FMH e a tutti i marchi collettivi FMH depositati in futuro, sia all'acronimo FMH da solo che in combinazione con elementi grafici o altri elementi di qualsiasi tipo.

2. Competenza

Tutte le questioni relative alla gestione operativa del marchio sono di competenza del Segretariato generale della FMH.

Il Segretario generale e il suo sostituto hanno l'autorizzazione e l'incarico di prendere tutte le decisioni necessarie per realizzare una gestione unitaria del marchio e di adottare le misure necessarie per applicare queste decisioni.

Eventuali modifiche o completamenti di questo regolamento sono di competenza del Comitato centrale.

3. Significato

Il marchio collettivo FMH indica al pubblico che un medico è membro della FMH, Federazione dei medici svizzeri.

Pertanto il marchio garantisce:

- *al paziente o alla paziente*: che il medico soddisfa verso i pazienti i doveri che è tenuto ad osservare in quanto membro della FMH;

- *ai colleghi e alle colleghe*: che il medico rispetta le regole della collegialità definite nel Codice deontologico;
- *all'assicuratore*: che il medico osserva le norme stabilite dal Codice deontologico (art. 3 cpv. 2 e capitolo 6);
- *al medico accreditato/ospedale e all'ospedale in quanto datore di lavoro*: che il medico soddisfa i doveri di membro come prescritto dall'affiliazione alla FMH.

4. Diritto d'uso

I membri ordinari della FMH, Federazione dei medici svizzeri, sono autorizzati a usare il marchio.

Per l'uso del marchio collettivo FMH non è dovuta nessuna indennità speciale.

È esclusa la possibilità di cedere la licenza a non membri.

5. Estinzione del diritto d'uso

Con le dimissioni o l'esclusione dalla FMH si estingue automaticamente anche il diritto d'uso del marchio collettivo FMH.

In casi eccezionali e debitamente motivati il Comitato centrale può accordare al membro interessato un breve termine per il cambiamento.

6. Disposizioni finali

Questo regolamento sostituisce quello del 16 aprile 1998. Entra immediatamente in vigore con la decisione del Comitato centrale.

Berna, 31 marzo 2011